

## Detraibilità delle prestazioni psicologiche

a cura di Anna Sozzi, Vce Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Ogni anno sempre la stessa storia: alcuni CAF e commercialisti contestano la possibilità di detrarre dall'imposta IRPEF sui redditi le prestazioni psicologiche considerandole spese non mediche e fanno rimbalzare il problema sullo Psicologo che ha emesso la fattura in oggetto, mettendolo in difficoltà di fronte al suo cliente.

Occorre rilevare che la maggior parte dei professionisti dell'assistenza fiscale accetta le fatture per prestazioni psicologiche emesse dai nostri iscritti, tuttavia l'Ordine dell'Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno approfondire l'argomento in oggetto per fornire una informazione utilizzabile da parte dei colleghi.

In sintesi la contestazione riguarda la questione se le spese mediche vadano intese in senso ampio e dunque includano tutte le prestazioni che attengono alla salute oppure, in senso restrittivo, limitando la detraibilità per il contribuente alle sole parcelle del medico laureato in medicina o esclusivamente alle prestazioni accompagnate da prescrizione medica.

Come ben argomentato dal dott. Fabbrica, con-

sulente commercialista dell'Ordine, non essendo stato mai espresso un parere sull'argomento dall'Amministrazione finanziaria, la normativa vigente può essere interpretata partendo dalla considerazione che **le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno Psicologo assumono carattere sanitario in ogni caso, non solo quando er ogate a seguito di pr** **escrizione medica**. Da ciò sembra possibile dedurre fondatamente **il diritto alla detrazione** delle spese sostenute per prestazione sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno Psicologo iscritto all'Albo.

Ci permettiamo di consigliare ai colleghi, ove lo ritenessero opportuno, di fornire di prassi, quindi già in fase di stipula del contratto terapeutico, il parere del nostro commercialista sulla questione della detraibilità (che riportiamo nella pagina seguente) fotocopiandolo direttamente dal presente Bollettino o scaricandolo dal sito internet dell'Ordine (alla pagina Info sulla professione/Informazioni fiscali) così che il cliente possa in seguito fornirlo ai propri consulenti fiscali in occasione della denuncia dei redditi.